

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RH.2014.9

Sentenza del 13 giugno 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,
rappresentato dall' avv. Elio Brunetti,

Reclamante

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Montenegro

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
AIMP)

Fatti:

- A.** In data 5 dicembre 2013, il Tribunale di prima istanza di Kotor (Montenegro) ha emesso un ordine di arresto (n. lks. 155/2013) nei confronti di A. cittadino italiano nato il 15 febbraio 1962, in seguito alla condanna alla pena di sei mesi di carcere pronunciata il 25 ottobre 2013 dallo stesso Tribunale per i reati di aggressione e lesioni personali (art. 399 e 151 cpv. 1 CP montenegrino) in relazione a fatti verificatisi il 16 agosto 2012 a Budva in occasione di una lite tra il predetto e B. (act. 3.5 pag. 6).
- B.** Mediante segnalazione dell'11 aprile 2014, Interpol Podgorica ha richiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio ai fini di estradizione di A. (act. 3.1).
- C.** Il 13 maggio 2014 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio, trasmessa al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociata, lo stesso giorno, nel fermo dell'estradando (act. 3.2). Nel suo interrogatorio del 14 maggio 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità montenegrine, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata. In data 16 maggio 2014, l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione (act. 3.4).
- D.** Con telefax all'UFG del 28 maggio 2014, il Ministero della Giustizia montenegrino ha trasmesso la richiesta formale di estradizione nei confronti del reclamante datata 27 maggio 2014 (act. 3.5).
- E.** Con reclamo del 30 maggio 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'accertamento dell'inadeguatezza dell'ordine di arresto ai fini di estradizione emesso nei suoi confronti nonché la sua immediata ed incondizionata scarcerazione e, in via subordinata, la revoca dell'ordine in questione e l'adozione, durante la procedura estradizionale, di misure cautelari sostitutive alla carcerazione, più precisamente il versamento di una cauzione, il deposito dei suoi documenti di legittimazione, l'obbligo di presentarsi giornalmente presso un posto di polizia o l'assoggettamento alla sorveglianza mediante braccialetto elettronico.
- F.** Con osservazioni del 6 giugno 2014 l'UFG ha proposto di respingere il reclamo e di addossare le spese a carico del reclamante (act. 3). Mediante sua re-

plica del 10 giugno 2014 il reclamante ha confermato le conclusioni presentate in sede ricorsuale, aggiungendo inoltre che la copia della sentenza contenuta nella domanda di estradizione non costituirebbe una valida prova dell'esistenza del giudizio di condanna del reclamante.

- G.** Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle parti si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

2.
 - 2.1 L'extradizione fra il Montenegro e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 6 giugno 2006 per il Montenegro (RS 0.353.11 e 0.353.12).

 - 2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

2.3 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva giusta gli art. 220 e segg. CPP (v. DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.4 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito della stessa (v. art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo, la Convenzione precisa che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto" (art. 16 n. 4). Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3.

3.1 Nel suo gravame l'insorgente sostiene di essere estraneo ai fatti addebitatigli nell'ambito del procedimento penale montenegrino, adducendo che le circostanze alla base degli accadimenti del 16 agosto 2012 sarebbero diametralmente opposte a quelle alla base della richiesta di Interpol Podgorica.

3.2 Secondo l'art. 53 AIMP se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'UFG procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi ed univoci, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data, secondo costante giurisprudenza, allorché la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella richiesta estera di arresto in vista di estradizione o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del 2 novembre 2006, consid.

2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

3.3 Nella fattispecie il reclamante si limita a contestare i fatti imputatigli dall'autorità rogante senza fornire alcun elemento concreto che possa condurre questa Corte a considerare che sia data l'esistenza di un alibi. Anzi, egli stesso ammette di essersi trovato in vacanza nella località dove si sono svolti i fatti oggetto della sentenza montenegrina del 25 ottobre 2013, in compagnia della moglie, dei due figli nonché di una coppia di amici con i rispettivi figli, invocando semmai la legittima difesa o comunque una diversa versione dei fatti (v. act. 3.3 pag. 2 e seg.). Non vi è dunque alcuno spazio per un'applicazione dell'art. 53 AIMP.

4.

4.1 L'estraddando afferma che i motivi e le prove documentali forniti dimostrerebbero l'innammissibilità manifesta della sua estradizione in senso stretto. Egli, in primo luogo, denuncia le gravi irregolarità del processo a suo carico tenutosi in Montenegro: la sua mancata citazione ad apparire con conseguente crassa violazione di garanzie procedurali elementari (diritto di essere sentito, diritto ad un equo processo, diritto ad una difesa efficace) ed un apprezzamento dei fatti arbitrario. In secondo luogo, si dice esposto al rischio di trattamenti degradanti e lesivi dei diritti dell'uomo in relazione all'esecuzione della pena detentiva.

4.2 Nella fattispecie, il reclamante sembra confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'extradizione con quella estradizionale. Va subito chiarito che tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale (ed è questo il caso dell'argomento riguardante la copia della sentenza, ritenuta non costituente una valida prova dell'esistenza di condanna del reclamante; v. comunque la problematica emersa nella causa RR.2009.169 decisa dal Tribunale penale federale il 22 gennaio 2010, lett. L) o della relativa procedura sollevate dal reclamante

sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.3 *supra*). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). Certo, nel suo gravame egli allega precise e circostanziate censure su pretese gravi irregolarità e manipolazioni della procedura all'estero. Tuttavia esse, a questo stadio della procedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è *senza alcun dubbio* realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie. In effetti il Montenegro si dice, nella domanda formale di estradizione, disposto a rigiudicare il caso in presenza dell'accusato. In considerazione di questa garanzia non è possibile affermare che, ad un esame *prima facie*, l'estradizione sia manifestamente inammissibile. Le censure che possono quindi essere trattate nella presente procedura sono esclusivamente quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio, nonché alla legalità e proporzionalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

5.

5.1 Il reclamante chiede che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per ritenere che egli si sottrarrà all'estradizione. Lo attesterebbero il suo atteggiamento processuale, volto alla piena collaborazione ed al rispetto delle autorità inquirenti, nonché la sua incensuratezza. Pertanto, l'ordine di arresto ai fini di estradizione sarebbe inadeguato e andrebbe revocato.

5.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.3 *supra* e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4 - 2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indi-

scussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'extradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acuitizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'extradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minore, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. *ibidem* consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20; v. inoltre NATHALIE BERLOVAN, L'electronic monitoring en Suisse, in Jusletter 19 marzo 2012), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale

federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

5.3 Discende dalla prassi menzionata che in concreto non si è in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante asserisce di avere la ferma intenzione di non sottrarsi alle proprie responsabilità e di essere incensurato. Tali affermazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a scongiurare il pericolo di fuga. Certo al reclamante è stata inflitta una pena di durata relativamente breve (sei mesi), in seguito ad un processo in contumacia e quindi con la possibilità di un esito differente in caso di rifacimento del processo; egli non ha però affermato né dimostrato di avere legami familiari, affettivi o professionali sul territorio elvetico conformi alla suddetta giurisprudenza. Anzi, il reclamante, che è di nazionalità italiana, ha dichiarato di essere in Svizzera solo di passaggio: egli è domiciliato a Roma dove vive con moglie e figli, motivo per cui, vista la vicinanza con la frontiera, potrebbe facilmente ripiegare in Italia, anche se fosse obbligato a deporre i documenti di identità, contando sulle facilitazioni di movimento all'interno dello Spazio Schengen. Una volta giunto nel suo Paese si potrebbe avvalere dell'art. 26 Cost./I per contestare la sua estradizione. Il rischio di fuga resta dunque relativamente elevato, seppur in presenza di una pena detentiva molto più breve rispetto a quelle oggetto della giurisprudenza citata al consid. 5.2.

5.4 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari che risulterebbero essere più proporzionati e giustificati alla fattispecie, ossia il versamento di una cauzione di fr. 20'000.-- contestualmente alla predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico con un raggio di movimento limitato, il blocco dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un posto di polizia per attestare la sua presenza in Svizzera. La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata espo-

sizione della situazione finanziaria dell'estraddando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Non fornendo il reclamante nessuna informazione sulle sue condizioni finanziarie e tanto meno relativi documenti, egli non rende possibile un accertamento della sua situazione patrimoniale, impedendo così di fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva. Ciò non toglie che in presenza di dati e documenti più precisi, in considerazione delle particolarità della fattispecie, la sua situazione potrebbe venire rivalutata, ma spetta al reclamante fornire all'UFG le informazioni finanziarie necessarie per esaminare nuovamente se una cauzione *effettivamente proporzionata alla sua reale situazione finanziaria*, combinata con eventuali altre misure, possa ovviare il pericolo di fuga.

6. Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altri provvedimenti alternativi alla carcerazione, attualmente ipotizzabili sulla base dell'incarto, la decisione impugnata va tutelata. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando ordinando misure cautelari sostitutive, precisato comunque che la carcerazione in vista di estradizione può divenire sproporzionata se supera la pena detentiva che ci si deve aspettare nello Stato richiedente (v. TPF 2008 56), problematica che nel caso concreto non è ancora emergente, ma che va ovviamente monitorata vista la durata relativamente corta (ma comunque nei limiti di cui all'art. 2 n. 1 CEEstr) della pena inflitta in Montenegro.

7. In conclusione il reclamo è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 13 giugno 2014

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Elio Brunetti
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricasazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'extradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defaticante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).